



COMUNE DI CANONICA D'ADDA
Provincia di Bergamo

AREA SERVIZI ALLA PERSONA

**REGOLAMENTO PER INTERVENTI
DI ASSISTENZA ECONOMICA A FAVORE DI CITTADINI
IN SITUAZIONE DI BISOGNO**

Allegato alla delibera di Consiglio Comunale n.....del.....

Premessa

1. Il presente Regolamento disciplina gli atti dell'Amministrazione Comunale in merito alla concessione di contributi economici a persone bisognose residenti a Canonica d'Adda. Tali interventi, di natura prevalentemente economica, si basano sul concetto di Minimo Vitale, inteso come il livello minimo di soddisfacimento delle esigenze fondamentali e primarie di vita, individuali e familiari, per il benessere fisico, psichico e sociale.
2. Con tale strumento s'intende realizzare una politica di interventi e di servizi che siano in grado di rispondere al bisogno assistenziale e prevenire l'emarginazione di persone e nuclei socialmente deboli. Tale procedura è inserita in un progetto più ampio di interventi di aiuto, sostegno e promozione, elaborato dall'Ufficio Servizi Sociali del Comune.

Articolo 1 – Destinatari

Gli interventi di Assistenza Economica sono diretti ai singoli e ai nuclei familiari residenti nel Comune di Canonica d'Adda, che non dispongono di risorse sufficienti a garantire il soddisfacimento dei bisogni fondamentali o si trovino in temporanea situazione di emergenza, così come descritto all'art.9 della L.R. 1/86.

Articolo 2 – Definizione di stato di bisogno

Lo stato di bisogno per l'erogazione di benefici economici, è subordinato all'accertamento dello stato di necessità del richiedente da parte del competente servizio sociale comunale, che si dimostri tale da non consentire con i mezzi propri a disposizione o dei familiari tenuti per legge. Quanto sopra è determinato dalla sussistenza di almeno uno dei seguenti elementi:

- a) Insufficienza del reddito familiare al soddisfacimento delle esigenze minime vitali di tutti i suoi membri, in mancanza accertata di persone tenute a provvedervi (art.433 e seguenti del C.C.);
- b) Incapacità totale o parziale di un soggetto, il cui nucleo familiare non sia in grado di assicurare l'assistenza necessaria, di provvedere autonomamente a se stesso;
- c) Esistenza di circostanze, anche al di fuori dei casi sopraccitati, a causa dei quali i singoli o le famiglie siano esposte a rischi di emarginazione.
- d) Sottoposizione di un soggetto a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria che impongano interventi e prestazioni socio-assistenziali.

Articolo 3 – Domanda e istruttoria

1. Le richieste di contributo devono essere inoltrate su apposito modulo all'Ufficio Servizi Sociali del Comune, che valuterà la conformità delle richieste e formulerà un adeguato progetto di intervento.
Alla domanda dovrà essere allegata la dichiarazione Sostitutiva Unica (ai sensi del D.P.C.M. 18 maggio 2001) attestante le condizioni dell'intero nucleo familiare del richiedente (come specificato dal Regolamento Comunale per l'erogazione di prestazioni sociali agevolate).

La dichiarazione Sostitutiva Unica ha valore di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000. *“ Per sostituire i certificati basta una semplice dichiarazione firmata dall'interessato,*

senza autentica della firma e bollo. Per agevolare i cittadini le Amministrazioni devono mettere a disposizione i moduli”.

2. Le richieste pervenute verranno prese in esame dall'Ufficio Servizi Sociali, che individuerà gli interventi più adatti al bisogno dell'interessato. L'Ufficio istruirà la relativa pratica raccogliendo tutte le informazioni utili per la valutazione della richiesta e per il calcolo dell'ISEE del nucleo familiare del richiedente il contributo.
3. Le procedure per l'ammissione della domanda e la valutazione della situazione economica dei soggetti coinvolti riprendono i contenuti disciplinati dal Regolamento Comunale sull'ISEE.
4. Le prestazioni possono essere erogate mensilmente/semestralmente oppure in un'unica soluzione e possono essere concesse per un periodo massimo di 12 mesi. Sono reiterabili solo dopo inoltro di nuova richiesta. L'accertata modificazione dello stato di bisogno (l'utente è personalmente tenuto a darne comunicazione all'ufficio interessato), può comportare la sospensione o la riduzione della stessa.
5. L'Assistente Sociale si riserva la facoltà di proporre alla Giunta Comunale interventi in deroga al presente regolamento in funzione di particolari situazioni socio-assistenziali.

Articolo 4 – Tipologia degli interventi economici

L'assistenza economica si articola in:

- A. Integrazione al Minimo Vitale;
- B. Intervento straordinario;
- C. Contributo economico a titolo di anticipazione;
- D. Intervento per pagamento retta di servizi non comunali;
- E. Rimborso ticket.

- **Integrazione al Minimo Vitale**

Il Minimo Vitale per i cittadini residenti è determinato in € 3.100 (L.6.002.437) annue calcolate in base al conteggio di cui all'allegato A).

Consiste nell'intervento assistenziale finalizzato a garantire il minimo soddisfacimento dei bisogni fondamentali.

L'intervento assistenziale di questo tipo può concretizzarsi sia attraverso l'erogazione di un contributo in denari, sia attraverso la fornitura di beni di prima necessità (alimenti, abiti...).

- **Intervento straordinario**

E' l'aiuto economico riferito a situazioni di bisogno socio-assistenziale venutesi a creare in modo improvviso ed eccezionale (malattia, momentanea disoccupazione,...).

La gravità della situazione del richiedente verrà valutata dall'Assistente Sociale che provvederà a determinare il contributo da erogare in base al calcolo come da allegato A), considerando l'ISEE della situazione in stato di bisogno.

La concessione dei contributi straordinari è subordinata alla presentazione della documentazione specifica, oltre alla verifica della necessità della prestazione e della sua effettiva realizzazione.

Esso può concretizzarsi sia con l'erogazione di denaro che con la fornitura di beni di prima necessità.

- **Contributo economico a titolo di anticipazione**

E' il contributo erogato quale anticipazione, a coloro che sono in attesa di trattamenti pensionistici, previdenziali o assistenziali e debbano sostenere spese onerose e improrogabili.

All'atto della concessione dell'anticipazione verranno determinate le modalità e i termini di restituzione della somma anticipata (come previsto dall'art.16 comma 4 della legge 328/2000).

- **Intervento per pagamento retta di servizi non comunali**

E' il contributo erogato quale integrazione al pagamento di una retta di frequenza o di permanenza presso servizi diurni o residenziali.

L'integrazione delle rette per il ricovero in strutture residenziali è disciplinata dall'apposito regolamento approvato con delibera di Consiglio Comunale.

Per i cittadini che usufruiscono del servizio Asilo Nido o Micronido, viene prevista una compartecipazione al costo della retta da parte dell'ente comunale secondo le fasce ISEE determinate dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione.

Compete al Responsabile dell'area o del servizio applicare le fasce individuate, al singolo caso.

Per richiedere questo tipo di integrazione è necessario allegare alla dichiarazione Sostitutiva Unica la seguente documentazione:

- Iscrizione del figlio minore ad un Asilo Nido
- Importo della retta mensile dell'Asilo Nido

L'integrazione verrà calcolata su una retta massima di € 520 (€1.006.860). Qualora l'importo sia inferiore a tale cifra verrà calcolata la percentuale di integrazione sulla retta mensilmente pagata.

L'integrazione verrà versata alla famiglia dietro presentazione dell'avvenuto pagamento della retta.

Il rimborso verrà erogato trimestralmente, entro 30 giorni dalla richiesta.

Qualora non venga presentata la documentazione richiesta, l'ente comunale non interverrà nell'integrazione della retta.

- **Rimborso ticket**

E' un contributo per i cittadini che versano in stato di indigenza e che periodicamente sostengono spese sanitarie per:

- Medicinali
- Analisi
- Visite specialistiche

Per richiedere questo tipo di prestazione è necessario allegare alla dichiarazione Sostitutiva Unica la seguente documentazione:

- Le fotocopie delle ricette mediche o la documentazione equivalente
- L'originale delle ricevute di pagamento e/o ogni altro documento idoneo a comprovare il sostenimento effettivo di spese sanitarie.

La documentazione consegnata non verrà più restituita.

Viene rimborsato il pagamento del ticket effettuato presso la struttura pubblica o convenzionata.

Le visite mediche specialistiche o gli interventi effettuati in strutture private non possono essere rimborsate.

Sono escluse dal rimborso i presidi (occhiali, spese per presidi ortopedici, dentista ecc...).

L'Ufficio Servizi Sociali controlla la documentazione presentata ed eroga trimestralmente l'importo del contributo calcolato secondo fasce ISEE stabilite dalla Giunta Comunale.

Le fasce della situazione economica equivalente possono essere aggiornate annualmente dalla Giunta Comunale. Il Responsabile dell'area o del servizio applicheranno al singolo caso le fasce così individuate, tenendo presenti le indicazioni contenute nel Piano Socio-Assistenziale e la normativa nazionale vigente.

Articolo 5 – Interventi a favore di minori ospiti di famiglie affidatarie

Quando il minore viene collocato in famiglia diversa da quella di origine (non legata da vincoli parentali), attraverso la formalizzazione dell'affido sulla base di un progetto definito dai competenti Servizi Sociali territoriali, sia esso consensuale o disposto dall'autorità giudiziaria, a favore della famiglia viene erogato un contributo economico per spese di mantenimento del minore.

Tale contributo verrà erogato mensilmente e previa richiesta della famiglia interessata. Esso non va rapportato alla situazione economica della famiglia affidataria. Per quanto attiene alla famiglia d'origine valgono i regolamenti vigenti nel Comune di Canonica d'Adda.

L'entità del contributo ammonta per l'anno 2002 a € 260 (L.503.430) mensili, come quota per un affido a tempo pieno. Può essere diversificato in relazione a bisogni particolari riferiti al singolo caso, previa valutazione e proposta del servizio sociale, in base alle tipologie dell'affido come:

- ❑ Affido a tempo pieno a parenti entro il IV grado;
- ❑ Affido per soggiorno-vacanza
- ❑ Affido per fine settimana.

L'entità del contributo può essere aggiornata annualmente dalla Giunta Comunale.

- La legislazione vigente non prevede interventi di tipo economico per l'affido a parenti entro il IV grado, ma dà facoltà all'EE.LL. di erogare un contributo in caso di comprovato stato di difficoltà economica, per la quale verrà applicata la procedura di valutazione stabilita dal presente Regolamento.

Articolo 6 – Disposizioni finali

Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio, pubblicazione che segue all'avvenuta esecutività ai sensi di legge della deliberazione di adozione e verrà applicato anche alle situazioni attualmente in carico all'Ufficio Servizi Sociali.



COMUNE DI CANONICA D'ADDA

Provincia di Bergamo

Settore Affari Generali Servizi alla Persona

ALLEGATO A

DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO COMUNALE INTEGRATIVO (ANNUO MASSIMO)

CALCOLO DELL'ISEE (come da regolamento comunale)	Euro	Lire

DETRAZIONI PER FORNITURE ESSENZIALI (acqua, gas, energia elettrica, quote massime documentate):		
1 persona € 1.500 (£ 2.904.405)		
2 persone € 2.000 (£ 3.872.540)		
3 persone € 2.500 (£ 4.840.675)		

DIFFERENZA (tra l'importo del calcolo Isee e le detrazioni)		
---	--	--

Se l'importo della differenza è inferiore a € 3.100,00 calcolare
contributo comunale integrativo.

CONTRIBUTO COMUNALE INTEGRATIVO = (€ 3.100/£ 6.002.437 – DIFFERENZA) * COEFFICIENTE ISEE (riferito al numero dei componenti del nucleo, come previsto all'art. 6 del regolamento comunale sull'Isee)		
--	--	--